



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it – collegio.torino@geopec.it – www.collegiogeometri.to.it

Prot. N. 5193/2021
Circolare n. 111/2021
/lr

Torino, 29 luglio 2021

Ai Geometri
in indirizzo
LORO SEDI

Oggetto: esami di abilitazione alla professione

SESSIONE 2021 ESAMI DI ABILITAZIONE

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (4^a serie speciale - n. 59 del 27/07/2021) l'Ordinanza Ministeriale che indice la sessione 2021 degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra (scaricabile al seguente link <https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/concorsi/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-27&numeroGazzetta=59&elenco30giorni=true>).

La domanda e l'elenco della documentazione da presentare per l'iscrizione all'esame sono allegati alla presente circolare. Riassumiamo le scadenze ed i principali adempimenti da rispettare.

AMMISSIONE ALL'ESAME: possono accedere agli esami i candidati geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», secondo le confluenze di cui all'allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F dell'ordinanza ministeriale che abbiano **maturato entro il 22/11/2021** uno dei seguenti requisiti:

A- abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012

B- abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica

superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

C- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

D- abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; il periodo di attivita' tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

E- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009;

Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame.

Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

ATTENZIONE: i praticanti che hanno interrotto una o più volte il periodo sono invitati a controllare la propria posizione presso gli uffici del Collegio, prima di presentare domanda d'esame, per verificare il completamento del periodo.

- **DOMANDA D'ESAME** - la domanda allegata, deve essere **inviata entro il termine perentorio del 26/08/2021** corredata di **tutta** la documentazione (curriculum, versamento di € 49,58 su mod. F23, copia documento identità ed elenco documenti) secondo una delle seguenti modalità:

- **Posta Elettronica Certificata (PEC)** indicare nell'oggetto "Domanda esami abilitazione 2021 – Cognome e Nome del Candidato", direttamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia (collegio.torino@geopec.it) (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della pec)

- **Raccomandata con Avviso di Ricevimento (Raccomandata A.R.)** direttamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia – Via Toselli 1 – 10129 Torino (fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione)

- CALENDARIO D'ESAME:

**Gli esami consistono in un'unica prova orale
che si svolgerà in modalità a distanza di durata
massima di 30 minuti per candidato (tutte le
procedure per i collegamenti verranno inviati
in prossimità dell'esame) con inizio della prova
orale il 23 novembre 2021
(il calendario dei candidati ammessi agli esami
verrà inviato il 18 novembre 2021)**

Si comunica che per informazioni sugli esami l'ufficio praticanti è aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Si comunica, inoltre che, il Collegio sarà chiuso per ferie dal 9 agosto al 27 agosto 2021

- Si ricorda che la relazione finale del periodo di praticantato deve essere inviata al Collegio al termine del praticantato; chi non consegna la relazione non potrà essere ammesso all'esame.
- Si invitano i candidati a verificare il regolare arrivo della PEC della domanda d'esame presso gli uffici del Collegio.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO
Geom. Massimo Ottogalli

IL PRESIDENTE
Geom. Luisa Roccia

Allegati: documentazione iscrizione Esami